

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINNA, GIOVANNETTI, LI VIGNI, BOLLINI,
MELIS, ZAVATTINI, SGHERRI e MINGOZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1976

Modifiche all'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in materia di regime giuridico delle acque pubbliche e norme concernenti la pubblicizzazione degli stagni

ONOREVOLI SENATORI. — In questi ultimi anni sono andate accentuandosi le lotte dei pescatori e delle popolazioni interessate per l'abolizione dei diritti perpetui esclusivi di pesca, a qualunque titolo essi siano detenuti.

Particolarmente, in Sardegna, il problema della abolizione dei cennati diritti perpetui esclusivi di pesca ha interessato, nella generalità, quasi tutti i compendi ittici.

Infatti, nel compendio dello stagno di S. Gilla (Cagliari), dopo 367 anni, è stata abolita la IV Regia.

Nella valle da pesca di Marceddi (Terralba) e nello stagno di Santa Giusta, parimenti, sono stati aboliti i diritti feudali che gravavano su quelle acque e, in altre località, l'azione si è conclusa con la piena applicazione della legge regionale 2 marzo 1956, n. 39.

Tale legge è abolitiva di « tutti i diritti perpetui esclusivi di pesca, ancorchè di pertinenza del Demanio marittimo, a qualunque titolo essi siano detenuti ».

Nonostante la presenza della citata legge

regionale, questa non ha trovato applicazione nello stagno di Cabras, denominato « Mare e pontis », che si estende per 2.200 ettari e si affaccia sul mare nella parte centro-occidentale dell'Isola.

L'opposizione tenace da parte dei presunti proprietari, i 36 condomini, dell'omonimo stagno di Cabras ha causato una forte tensione sociale culminata in arresti e condanne e con un processo contro 282 pescatori che pende avanti il tribunale di Oristano, e in relazione al quale, ove fossero comminate le pene, gli accusati dovrebbero scontare oltre quattromila anni di carcere.

I precedenti storici dell'intricata vicenda possono desumersi dagli atti di cessione dello stagno, sul quale invece attualmente si vantano titoli di proprietà, mentre il diploma di re Ferdinando di Castiglia del 1493 ne vietava l'alienazione, la cessione e il pegno.

Successivamente, re Filippo IV di Spagna, con atto del 1° luglio 1652, lo cedette in anticresi a certo Geronimo Vivaldo.

I termini di tale cessione possono rilevarsi dal predetto atto, nel quale è testualmente scritto:

« Noi eleggiamo Don Filippo, per grazia di Dio Re di Castiglia, di Aragona, di León, delle due Sicilie, del Portogallo, di Ungheria, di Dalmazia, di Croazia, di Navarra, di Granada, di Toledo, di Valencia, di Galicia, di Majorca, di Siviglia, di Sardegna, di Cordova, di Corsica, di Murcia, di Jeano, di Algeria, di Gibilterra, delle Isole orientali e occidentali, Arciduca d'Austria, Duca di Borgogna, di Milano, di Atene, Conte di Asburgo, delle Fiandre, di Borgogna, di Milano, di Atene, di Rossellone, della Sardegna, Marchese di Oristano e Conte del Goceano.

Pur desiderando applicare tutti i mezzi che fossero possibili per il mantenimento dell'esercito di Catalogna e per la continuazione degli aiuti che di solito si inviano e debbono essere inviati per la conservazione e considerando che non si deve rifiutare nessun mezzo nè effetto che si offra da tutti i miei regni che possa aiutare. A questo fine abbiamo mandato immediatamente ad assistere un contratto con Geronimo Vivaldo di 140.905 reali di quelli messi nelle casseforti del nostro tesoro reale tramite Andrea Piquinotti, i 71.480 reali rimanenti che gli abbiamo consegnato per due lettere di credito sull'argento delle flotte e dei magazzini che deve diminuire in beneficio della nostra azienda reale, e che gli si dà in pegno per godere e gode la peschiera di "mare e pontis e lo stagno di Santa Giusta" nella giurisdizione di Oristano nel detto Regno di Sardegna, che fa parte del nostro patrimonio reale, con tutti i suoi annessi, perchè l'abbia e mantenga in proprietà detto Geronimo Vivaldo e i suoi eredi successori, e ne godano le rendite e i profitti valutati in ragione di cinquemila il migliaio fino a quando gli corrispondano e gli restituiscano completamente i detti 140.905 reali in conformità di ciò che contiene il contratto che è stato stipulato con Geronimo Vivaldo e firmato dallo stesso, da Don Ferdinando Ruiz de Contreras nostro Consigliere delle Indie, dal Segretario di Stato, dal Ministro degli esteri della nostra monarchia, il cui

contenuto è il seguente: "Io Geronimo Vivaldo mi obbligo a pagare in questa Corte a disposizione di Sua Maestà 140.905 reali in argento doppio nella seguente forma: 69.625 reali ad Andrea Piquinotti per altrettanti contenuti in una cambiale di Napoli del marchese Juan Battista Mari per conto del Conte di Quatta. 71.280 alla flotta che li aspetta, che mi vengano consegnati in due partite da Sua Maestà, e per giurisdizione del Marchesato di Oristano, nel Regno di Sardegna uno chiamato mare e pontis e l'altro Santa Giusta, ora affittati secondo le notizie che ho, il primo in seimila reali e l'altro in tremila reali e si deve fare la stima in ragione di 5.000 il migliaio sulla locazione di cinque anni ad oggi dai Ministri di Sua Maestà con il mio procuratore dei suddetti stagni, da godersi liberamente come cosa propria (intendendosi sempre che li ho che li possego come pegno) con tutti i suoi annessi, fino a quando mi si renda tutto il denaro che avrò versato per le ragioni riferite qui a Madrid, e a Valencia dando avviso di questa restituzione quattro mesi prima di farlo, al mio procuratore o alla persona che avrà a suo carico, per conto mio la amministrazione di questi stagni. E dichiarazione il consegnarvi il denaro che deve essermi consegnato a mia scelta, a Madrid o a Valencia, e così stesso prometto che sulle locazioni che saranno fatte sui detti stagni di mare e pontis e di Santa Giusta sarà emessa qualche somma per conto di sua Maestà, le farò pagare a chi le dovrà avere. E poichè potrebbe essere per la mia assegnazione sulla flotta se in riguardo aumentasse qualche somma in confronto a ciò che per essa è stato emesso in mio favore, ciò che mi risulterà, in qualche altra assegnazione in moneta di rame che è emessa in mio favore per conto di sua Maestà a Valladolid tutto questo anche se aumenterà prometto di metterlo a disposizione di Sua Maestà.

E di tutto ciò che è stato riferito devono essermi date dal Consiglio superiore d'Aragona, tutte le dichiarazioni necessarie in mio favore e in favore dei miei eredi e successori per la mia completa soddisfazione e questo conto deve essere liquidato in Sar-

degnata tramite i Ministri di Sua Maestà con il mio procuratore e se il saldo risulterà in mio favore, le pagherò immediatamente in questa Corte, a disposizione di Sua Maestà: se il saldo fosse in mio favore Sua Maestà da subito deve provvedere a comandare che tutto ciò che mi sarà portato mi sia consegnato in effetti di Sardegna più denaro liquido e sbarcati a mia scelta o dal mio procuratore, e mettendo in carta tutto ciò che il Duca di Maqueda deve a Sua Maestà, se io mi metterò d'accordo su questo con detto Duca e anche questo a mio piacere. E poichè per servire Sua Maestà non pretendo niente di ciò che potrei avere per via del cambio da Madrid alla Sardegna, metto all'arbitrio del signor Don Luis de Moro la raccomandazione di questo servizio in Madrid il 31 maggio 1652. Geronimo Vivaldo Don Fernando Ruiz de Contrera”.

E poichè da parte del detto Geronimo Vivaldo, si è dato interamente il godimento ai detti 140.905 reali e consegnatigli detti 69.625 reali in contanti di quelli messi nella cassa forte del nostro tesoro reale per mezzo del detto Andrea Piquinotti e rilasciata una retrocessione in favore della nostra Azienda reale dei detti 61.680 reali che gli abbiamo consegnato in argento alla flotta e ai magazzini mediante l'atto di retrocessione che faccio e firmo in questo giorno davanti a Mathias Serrabo nostro scrivano. È nostra volontà che tutto ciò che è espresso nel contratto abbia la dovuta esecuzione e compimento secondo e come è in esso contenuto.

Pertanto, con tenore della presente, della nostra scienza sicura e della reale autorità, deliberatamente e consultamente facciamo, approviamo, e ratifichiamo e approviamo tutto ciò che è contenuto in detto contratto, dalla prima all'ultima riga a favore di detto Geronimo Vivaldo e dei suoi eredi e successori e per il soddisfacimento di detti 140.905 reali gli diamo in pegno la peschiera di mare e pontis e lo stagno di Santa Giusta con tutti gli annessi affinchè abbia e posseda lui e i suoi eredi e successori in proprietà e possessione e goda i suoi frutti rendite e profitti con il *iusprohibendi* nella forma che noi lo godiamo come sua propria

e abbiamo facoltà di mettere a nominare per la sua amministrazione e locazione la persona e persone che gli pare e quanto voglia, senza dipendere da nessuno, dichiarando unitamente che dalle rendite riferite abbiano a godere e godano interamente il detto Geronimo Vivaldo e rispettivamente i suoi eredi e successori dal giorno della data di questa autorizzazione in poi fino a quanto in realtà abbia riscosso la suddetta somma in questa Corte e nella città di Valencia o in qualunque delle due parti che volessero o meglio essere a tutte le sue volontà secondo quanto è dichiarato in detto contratto e infatti da subito desistiamo e ci appartiamo dal diritto che abbiamo all'usufrutto, rendite e profitti della peschiera di mare e pontis e dello stagno di Santa Giusta senza riserva alcuna e tutto questo lo trasferiamo, lo diamo, rinunciamo, e lo cediamo in proprietà al detto Geronimo Vivaldo con i suoi eredi e successori e in chi avesse un suo diritto e gli forniamo e surrogiamo e gli diamo da subito diritto e possessione reale, attuale e corporale della detta peschiera mare e pontis e dello stagno di Santa Giusta e di tutti i suoi annessi, rendite e profitti e di tutto l'altro che gli spetta, e con tutte le forze permesso e rinunciazione di leggi che per la sua validità sono necessarie affinchè da subito sia trasferita detta possessione al detto Geronimo Vivaldo fino a quando sarà necessario toglierglieli.

E comandiamo alla persona e persone a carico delle quali è l'amministrazione e riscossione delle rendite della detta peschiera e dello stagno, agli altri capi e ministri nostri e a qualunque altra persona o persone che lascino godere al detto Geronimo Vivaldo e ai suoi eredi e successori o chi ha potere e diritto su di lui e loro, avesse sulla possessione della detta peschiera o stagno, dei suoi frutti e rendite, che non si intromettano nè possano intromettersi negli interessi, rendite e profitti della predetta peschiera o stagno durante questo pegno per nessun diritto, titolo nè cause che abbiano a pretendere avere per via della locazione o qualunque altra ragione, e gli revochino per cause di pubblica utilità e urgente necessità che intervengano in questo contratto

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

perchè tutto questo deve cessare e cessa con il riferito contratto con il detto Geronimo Vivaldo che deve goderlo dal giorno della data del negozio in più come è detto senza che alcuno metta in impedimento imbarazzo a ciò.

E così stesso mandamo come amministratore e riscuotitore di rendite persona o persone a carico dei quali è e sarà la amministrazione della detta peschiera e stagno che diano e consegnino al detto Geronimo Vivaldo o a chi in suo potere o diritto terrà tutte le scritture, libri, privilegi, strumenti e altre cose pertinenti alla detta peschiera e stagno che hanno rendite proprie non appena saranno richieste con questo negozio per il quale agli illustri magni soci nobili nostri amati e fedeli consiglieri al luogotenente e capitano generale che è e fosse nel detto nostro Regno di Sardegna, presidente e suo ufficio reggente la cancelleria, ai diritti del nostro reale tribunale, ai giudici di corte, agli avvocati, e procuratori fiscali e patrimoniali, ai governatori e riformatori di Cagliari, della Gallura, di Sassari e del Logudoro, al procuratore reale maestro e ai maestri della regione e reggenti la nostra reale tesoreria e ai suoi luogotenenti, podestà e vice podestà, podestà aziendale, ufficiale giudiziario, uscieri e a tutti i nostri ufficiali sudditi maggiori e minori del detto Regno di Sardegna, ai costitutori, ai suoi luogotenenti che reggano e servano i suoi uffici e surrogati di qualunque modo presenti e futuri, diciamo, incarichiamo e comandiamo, sotto pena della nostra ira e indignazione, e di mille fiorini d'oro d'Aragona ai beni del quale chi al contrario facesse irresistibilmente riscuotitori applicabili ai nostri forzieri reali, che tutto ciò che è contenuto, espresso e dichiarato in questo scritto guardino, osservino, compiano, eseguano e vogliano guardare, compiere ed eseguire e mantengano al detto Geronimo Vivaldo a chi di suo potere o diritto avesse ai suoi eredi e successori nella quieta e pacifica possessione che come detto vi diamo della detta peschiera e stagno, e di tutti i suoi annessi, rendite e profitti e lo proteggano e difendano in questo, perchè così deriva dalla nostra determinazione, volontà, e che non si faccia

e non si farà alcuna assegnazione o assegnazioni da parte nostra fatte sul profitto o sui profitti di detta peschiera e stagno che disturbino la possessione al detto Geronimo Vivaldo e ai suoi eredi e successori o, a chi suo potere o diritto avesse, possano togliere loro soddisfacimento i creditori per nostro conto nella conformità che si deve ed esprime nel detto contratto, affinchè la proprietà di dette peschiera e stagno, dei suoi frutti, rendite emolumenti, profitti, liberamente, pienamente e letteralmente senza nessun disturbo. E dopo esser messi in detta quieta e pacifica possessione nitida per mezzo dei nostri ministri del patrimonio reale del detto Regno di Sardegna con l'intervento del detto Geronimo Vivaldo e del suo Procuratore che avrà da nominare con potere sufficiente la somma e le somme dei profitti degli ultimi 5 anni e che si saranno avute dalle rendite e profitti di detta peschiera e stagno per determinare ciò che potrà ammontare in ciascun anno e a quanto ammonta giustamente la somma principale del prezzo che per questo deve dare il detto Geronimo Vivaldo, corrispondente a dette rendite, alla detta ragione di 5.000 in migliaia in detto quinquennio, e gli calcolino e rimettano dandocene avviso affinchè si faccia la liquidazione di ciò che sarà valido nei detti ultimi 5 anni senza contare la principale della maggiore somma che i detti 140.905 reali, che per questa ci ha dato detto Geronimo Vivaldo per detto pegno e ciò che abbia pagato per il disimpegno della peschiera e dello stagno ce lo pago in contanti e in questa corte come è d'obbligo nella moneta d'argento e se si avrà un ammontare minore, ciò che varrà la differenza a che avrà e ciò che il detto Geronimo Vivaldo abbia pagato o pagherà per lasciare la detta peschiera e lo stagno e quanto ammonta la sua attribuzione sulla flotta per mancanza dei quali sia emesso in Vallodolid, si satisfaccia e si paghi al detto Geronimo Vivaldo e a chi suo potere e diritto abbia, in effetti liquidi e correnti in Sardegna o nel credito che abbiamo nei confronti del Duca di Maqueda o in uno qualunque dei detti effetti che preferisce il detto Geronimo Vivaldo o di suo potere o

diritto avesse nelle forme riferite del detto contratto.

E dato questo mio consiglio supremo gli si darà l'autorizzazione necessaria di ratifica e consegna di tutto ciò che è stato riferito con privilegio firmato dalla nostra mano reale e dichiarato in tutta forma di cancelleria, con dichiarazione del prezzo fisso del detto impegno e con qualità e condizioni riferite nel detto contratto, e altre giurisdizioni e stabilità che per le sue validità siano necessarie per maggior sicurezza e soddisfacimento del detto Geronimo Vivaldo dei suoi eredi e successori e promettiamo e diamo la nostra parola reale che nè ora nè in nessun tempo non si farà nè contravverrà a causa nostra nè del nostro fisco reale, nè a causa di un nostro qualunque ministro in giudizio in altra cosa di quelle contenute e espresse in questa dichiarazione così che tutto sarà fermamente e stabilmente valido, sicuro e irrevocabile in tutti i tempi e in tutte le cose che se succedesse una nuova causa di pubblica validità e urgente necessità, supplicando in virtù delle presenti, qualunque solennità e clausola che per la maggiore conferma e fermezza di ciò sopraddetto si esami o si sia lasciato di esprimere e continuare in questo contratto perchè è nostra volontà che abbia la sua dovuta esecuzione e il suo dovuto compimento come nel detto contratto e in questo documento si dichiara, annullando, come annulliamo, e diamo per una qualunque legge programmatica, usanze e costume di questo nostro regno di Sardegna che abbia di contro e voglia ingannare al detto Geronimo Vivaldo la possessione e il godimento delle dette peschiere e stagno e tutti i suoi annessi, il guadagno dei suoi frutti e rendite ai suoi eredi e successori fino a quando giunge il momento di disdire detto impegno riprenderli e pagarli i detti 140.905 reali, e il suo giusto prezzo che rimarrà fissato, e l'altro che dovrà essere secondo questo contratto, e secondo questo documento, lasciando le dette leggi e prammatiche per quanto nell'altra sua fosse efficacia e valore non facciano nè permettano che si faccia al contrario in nessun modo, se i nostri ministri, ufficiali e sudditi nostri hanno chiara la nostra grazia e anche la nostra ira e indignazione se non

desiderano incorrere nelle pene suddette, che la nostra volontà è così determinata e che, per ragioni di questo contratto nessun altro rispetto a ciò che è detto si carichi diritti di media annata e mandino in prova di ciò sigillo e spediamo con un dipendente la presente sigillata nella nostra città di Madrid con il nostro sigillo reale, il 1° giorno del mese di luglio dell'anno della nascita del Nostro Signor Gesù Cristo 1652 del nostro regno 32. Io il Re ».

Successivamente a questo atto, e precisamente il 26 giugno 1838, Carlo Alberto, Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoia e di Genova, Principe di Piemonte, avvalendosi delle Regie Patenti, rinunciava in favore di Don Pietro Vivaldi Pasqua al diritto che aveva in forza del precitato strumento 1° luglio 1652 alla rivendicazione delle citate peschiere.

Ciò si può desumere, infatti, dalla lettura del documento col quale, appunto, si trasferiscono in proprietà gli stagni di Marepontis e di Santa Giusta. In esso è detto, tra l'altro, che « ...Mossi noi dalle speciali circostanze in cui trovasi costituito il ricorrente Duca di San Giovanni e da una benigna considerazione dei servizi resi al Regno di Sardegna dai suoi antenati e dalle particolari benemerienze di lui, onde facilitare e rendere utile al medesimo l'implorata alienazione, di Nostra certa scienza e Regia autorità, avuto il parere del Nostro Supremo Consiglio dichiariamo di rinunciare come colle presenti rinunciamo a favore del Duca di San Giovanni Don Pietro Vivaldi Pasqua, al diritto che in forza del precitato istrumento 1° luglio 1652, potesse competere alle nostre finanze per la rivendicazione di dette peschiere. Mandiamo pertanto al nostro Vicere Luogotenente e Capitano Generale del Regno Nostro di Sardegna e a tutti i Ministri, Magistrati, e specialmente al Tribunale del Regio Patrimonio ed a qualunque altri cui spetti o spettar possa di osservare, e far osservare, le presenti secondo la loro forma, mente e tenore, e di registrarle secondo il solito mentre tale è la nostra mente. Da Torino addì 26 giugno dell'anno del Signore 1838, e del Regno nostro l'ottavo ».

Avuto riguardo ai precedenti storici, alla mancata applicazione della legge 2 marzo 1956, n. 39, abolitiva dei diritti perpetui esclusivi di pesca, appare evidente la necessità di un riesame della legislazione in materia, dalla quale si evince l'estrema genericità di definizione delle acque pubbliche.

Infatti il codice civile all'articolo 822 recita testualmente che « appartengono allo Stato e fanno parte del Demanio pubblico i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ».

Peraltro, le leggi in materia si limitano al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il cui articolo 1 afferma: « Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse ».

Tale interpretazione, peraltro assai generica, ha dato adito alle più svariate interpretazioni e valutazioni.

Si va da una lata interpretazione giudiziale, che ritiene la non demanialità solo di sorgenti che si esauriscono in fondi privati o di laghi o stagni di piccole dimensioni, ad interpretazioni le più restrittive, quale quella che ritiene che lo stagno di Cabras, esteso per 2.200 ettari, da cui traggono sostentamento oltre 500 famiglie di pescatori, non sia demaniale, essendo la pesca ivi praticata di entità limitata.

Alle situazioni paradossali, quali quelle dello stagno di Cabras, del lago di Paola e di non poche altre acque, intende porre riparo il presente disegno di legge.

Proponiamo l'instaurazione di queste preclusioni *iuris et de iure* di utilità pubblica poichè non è possibile che un'acqua di vasta estensione in collegamento o meno col mare non abbia alcuna utilità pubblica.

Motivi altrettanto validi concorrono a sostanzare il presente disegno di legge per la demanializzazione degli specchi d'acqua nei quali è presente il pericolo di inquinamenti, che incombe contro le ultime oasi di soprav-

vivenza di numerose specie animali e vegetali, che debbono essere salvate.

Ed altrettanto validi ci sembrano i motivi di ordine pubblico nella considerazione che la proprietà privata di queste acque, come avanti riferito, ha dato spesso luogo a gravi agitazioni con conseguenti sviluppi in via giudiziaria per una varietà di reati ed un numero di imputati che ha scarso riscontro nella fattispecie.

Parimenti importanti ci sembrano i motivi di ordine economico legati all'allevamento e alla pesca e la necessità di aumentarne la produttività mediante opere anche ingenti di bonifica idraulica, di sicura convenienza economica, come peraltro è dimostrato dagli studi condotti dallo SVIMEZ nel 1957.

Tali opere rientrerebbero nel quadro della valorizzazione delle risorse locali previste dalla programmazione economica e, segnatamente per la Sardegna, dalla legge 11 giugno 1962, n. 588 (Piano per la rinascita economica e sociale della Sardegna) e dalle linee di intervento previste dalla legge 24 giugno 1974, n. 268.

Da quanto siamo andati esponendo si rileva la non indifferenza del pubblico interesse nei riguardi di queste acque.

Pertanto appare opportuno il riferimento, per l'indennizzo agli aventi diritto, ai fondi iscritti nell'allegato 6 del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, fondi previsti per l'esecuzione di opere per la sistemazione idraulica e la difesa del suolo.

Si ritiene, infine, che un indennizzo debba corrisponderci, in quanto per l'inclusione di una categoria di beni, fino ad ora suscettibili di proprietà privata, nei beni del Demanio è necessario considerare un procedimento oblatorio nei riguardi dei possessori dei beni privati demanializzati.

Si propone, data la difficoltà di stabilire un valore di mercato delle acque da demanializzare, di basare l'indennizzo sul reddito derivante dalle acque.

Il tasso di capitalizzazione del 10 per cento appare equo, atteso che le aziende ittiche debbono considerarsi vere e proprie aziende industriali.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

All'articolo 1 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Sono comunque acque pubbliche, indipendentemente dall'accertamento dell'attitudine ad usi di pubblico generale interesse, tutti gli specchi d'acqua di qualsiasi natura aventi una superficie superiore a ettari 200 ».

Art. 2.

Ai possessori degli specchi d'acqua di cui al precedente articolo verrà corrisposto un indennizzo da determinarsi capitalizzando al tasso del 10 per cento il reddito medio denunziato nei dodici anni precedenti la pubblicazione della presente legge.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1977, valutato in lire 1.000 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.